

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1587)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MISASI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1971

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951 concluso a Roma il 10 febbraio 1969

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi, concluso a Roma il 5 dicembre 1951 e reso esecutivo con legge 30 luglio 1952, n. 1130, configura gli istituti di cultura organizzati nei corrispondenti territori come un importante fattore di sviluppo delle relazioni intellettuali, scientifiche e artistiche fra i due Paesi.

Questo Accordo però non definisce le agevolazioni tributarie che, secondo una consolidata prassi internazionale, vengono generalmente riservate alle istituzioni culturali, in considerazione della loro natura e finalità, limitandosi a prevedere, nel disposto all'articolo 5, l'esenzione dal pagamento

delle imposte sui redditi applicabili agli emolumenti riscossi dal personale ivi impiegato.

Ne consegue, che, diversamente da quanto stabilito nei confronti degli analoghi enti stranieri, l'Istituto di cultura italiana a L'Aja e quello storico olandese a Roma, attualmente operanti nell'ambito del predetto Accordo, restano assoggettati al normale regime impositivo e i relativi Governi devono perciò corrispondere i tributi afferenti agli immobili di rispettiva proprietà, nonchè i diritti di importazione gravanti sul materiale destinato al funzionamento di tali istituzioni.

In vista di siffatta remora si è ravvisata la necessità di integrare il ripetuto Accordo con opportune disposizioni di carattere fiscale e doganale ed a tale effetto è stato stipulato il presente Protocollo che assicura agli istituti di cultura ufficialmente costituiti le cennate consuete facilitazioni tributarie, sulla base della reciprocità.

Tali facilitazioni attengono ai diversi settori dell'imposizione diretta, indiretta e doganale, con esclusione degli oneri che costituiscono remunerazione per servizi resi e comportano, in particolare, i seguenti benefici:

a) esonero dal pagamento dei vari tributi afferenti agli atti di acquisto dei terreni e fabbricati da utilizzare per la sede degli istituti, nonché ai contratti di appalto per la costruzione, trasformazione e riparazione di detti fabbricati;

b) esenzione da qualsiasi imposizione diretta e indiretta, sia statale che locale, gravante sui predetti immobili in relazione

al loro possesso, uso e mantenimento, sempre che questi risultino di proprietà degli istituti o dello Stato di relativa appartenenza e siano peraltro utilizzati esclusivamente per gli scopi ed i programmi previsti dall'Accordo culturale;

c) franchigia per l'importazione, anche da Paesi terzi, del materiale destinato all'arredamento degli istituti e di quello didattico, scientifico e culturale in genere, ivi compresi eventuali strumenti e apparecchiature tecniche, occorrente per il funzionamento degli istituti stessi. Tale franchigia è condizionata al possesso ed uso esclusivo del materiale da parte degli istituti di cultura, e viene perciò a decadere in caso contrario.

Il presente Protocollo avrà la stessa durata di validità dell'Accordo culturale, di cui costituisce integrazione, e pertanto resterà in vigore fino ad un anno dopo che una delle Parti contraenti avrà denunciato il detto Accordo.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951 concluso a Roma il 10 febbraio 1969.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 3 del Protocollo stesso.

ALLEGATO

## PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO CULTURALE TRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI CONCLUSO A ROMA IL 5 DICEMBRE 1951

Roma, 10 febbraio 1969

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi desiderando integrare l'Accordo culturale fra l'Italia ed i Paesi Bassi, concluso a Roma il 5 dicembre 1951 (denominato qui di seguito « l'Accordo »),

hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti:

## Articolo 1

La seguente nuova disposizione viene inserita fra gli articoli 5 e 6 dell'Accordo:

« Articolo 5-*a*

Le Istituzioni culturali costituite ufficialmente da ciascuno dei due Paesi nel territorio dell'altro Paese, beneficeranno, in base al principio della reciprocità, delle seguenti agevolazioni fiscali, che non comprendono i tributi dovuti a titolo di remunerazione dei servizi resi:

*a*) esenzione dalle imposte, tasse e contributi afferenti all'acquisizione a titolo oneroso o gratuito dei terreni e degli immobili destinati a sede delle predette istituzioni;

*b*) esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi afferenti agli immobili siti nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti, sempre che tali immobili siano di proprietà dell'altra Parte contraente o delle rispettive istituzioni culturali e destinati agli scopi previsti dall'Accordo; tale esenzione va estesa alle tasse, soprattasse e contributi addizionali imposti dagli Enti locali di diritto pubblico;

*c*) esenzione dai dazi e dagli altri diritti esigibili all'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico e di ricerca scientifica, di libri e pubblicazioni, necessari per la costituzione ed il funzionamento delle istituzioni culturali di cui trattasi.

I beni importati in base alla lettera *c*) del precedente paragrafo non potranno nel territorio della Parte contraente, nel quale sono stati importati, né essere venduti, né prestati o ceduti a titolo oneroso o gratuito, per scopi diversi dal funzionamento delle istituzioni culturali, se non alle condizioni stabilite dal Governo della Parte contraente interessata ».

## Articolo 2

Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a L'Aja non appena possibile.

## Articolo 3

Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Dal giorno della sua entrata in vigore, il Protocollo forma parte integrante dell'Accordo.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 10 febbraio 1969 in duplice esemplare nelle lingue italiana e olandese, ciascuno dei due testi facendo ugualmente fede.

*Per il Governo  
della Repubblica italiana*

FRANCO MALFATTI

*Per il Governo  
del Regno dei Paesi Bassi*

HENRI VAN VREDENBURCH